

AZIENDA OSPEDALIERA - R.C. -
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

21 OTT. 2015

PROT. GENERALE N. 15482

SSGG Trani
Direttore UOC Gestione servizi generali
(Avv. Maria F. Crupi)
21.10.15




ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO "RAFFAELE PIRIA"
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali per il Marketing
Sistemi Informativi Aziendali – Turismo

Sede Centrale: Via Piria n° 2, 89127 REGGIO CALABRIA - ☎ 0965 28547 - 499444 - Fax 0965 324158
Polo Turistico: Via Pensilvania n° 6, 89123 REGGIO CALABRIA - ☎ 0965 25695 (anche Fax)
CF: 80008080808 - E mail: rcid050007@istruzione.it, rcid050007@pec.istruzione.it - Web: www.itepiria.gov.it



Prot. N. _____

Data 26 Ottobre 2015



CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

Istituto Tecnico Economico "Raffaele Piria" di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria, via Piria, n. 2 codice fiscale **80008080808** d'ora in poi denominato "*Soggetto promotore*", rappresentato dal prof. Ing. Ugo Neri, nato a Reggio Calabria, il 19/07/1952, codice fiscale NREGUO52L19H224Q

E

L' Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli con sede con sede legale in Reggio Calabria, Via Provinciale Spirito Santo n.24 Palazzo Gangeri Codice Fiscale/P.Iva 01367190806, d'ora in poi denominato "*Soggetto Ospitante*", rappresentato dal Dr. Francesco Antonio Benedetto, nato a New York il 28/09/1956, _Commissario Straordinario dell' Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli";

Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e Provinciale di Reggio Calabria d'ora in poi denominato "*Soggetto Partner*", rappresentato dal Direttore Generale Diego Bouché e dalla Dirigente Dott.ssa Mirella Nappa

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05 e del DM 473/2014 l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e

della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- l'alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti la quale ne è responsabile sotto i profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese, ordini professionali, enti pubblici, musei, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro.
- L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81, la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e successive modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L' Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli, qui di seguito indicata come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. **56 allievi (16*3 gruppi in ambito dell'accoglienza, 4 in ambito contabile e 4 in ambito informatico)** in alternanza scuola-lavoro su proposta del "Soggetto Promotore".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. l'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor aziendale";
3. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa personalizzata, coerente con il Piano Formativo del percorso e con riferimento alla dimensione dell'orientamento, a tal proposito l'esperienza sarà realizzata per i seguenti profili: **Hostess e Steward d'accoglienza – Apprendisti amministrativi/contabili e Informatici;**
4. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore;
5. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

- 1) Il tutor interno dovrà
 - a) Assicurare il raccordo tra scuola, studente, famiglia, Ente;
 - b) controllare la pertinenza dell'Ente con le quali realizzare le esperienze, identificando gli ambiti lavorativi di inserimento;

- c) collaborare con l'Ente alla formulazione del progetto educativo, coordinando e mediando fra le reciproche esigenze;
 - d) fornire assistenza, accompagnamento e guida nel processo di apprendimento dello studente in alternanza;
 - e) garantire il rispetto delle finalità formative durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - f) aggiornare il Consiglio di classe sull'andamento dell'esperienza, seguendo tutto il processo didattico organizzativo;
 - g) attivare le collaborazioni con i docenti del Consiglio di classe.
 - h) verificare, insieme al tutor interno all'Ente, il corretto svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo personalizzato, monitorandone gli esiti in itinere e al termine dell'esperienza;
 - i) Programmare in accordo con allievo e tutor dell'Ente fasi tempi e modalità di inserimento.
 - j) Supportare e monitorare il processo formativo dello studenti in accordo con il tutor aziendale.
 - k) effettuare colloqui di monitoraggio con allievo e tutor aziendale
 - l) predisporre, sulla base delle indicazioni del C.d.C. eventuali correzioni del percorso
 - m) Compilare la scheda di valutazione dell'esperienza.
- 2) Il tutor dell'Ente dovrà
- a) assicurare il raccordo tra ente, scuola, studente;
 - b) collaborare con l'istituzione scolastica o formativa alla formulazione del progetto educativo, coordinando e mediando fra le reciproche esigenze;
 - c) favorire l'inserimento dello studente nel contesto lavorativo;
 - d) assistere e guidare lo studente nel luogo di formazione sul lavoro;
 - e) garantire il rispetto delle finalità formative durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - f) aggiornare il docente tutor sull'andamento dell'esperienza;
 - g) verificare, insieme al docente tutor, il corretto svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo personalizzato, monitorandone gli esiti in itinere e al termine dell'esperienza;
 - h) fornire all'istituzione scolastica ogni elemento atto a valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi
 - i) Compilare le schede di monitoraggio delle performance in azienda degli allievi
 - j) Compilare la scheda di valutazione finale dello stage.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:
- a) svolgere le attività previste dal formativo Piano Formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20
 - f) avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in azienda, nel rispetto delle persone e delle cose;

- g) osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo del lavoro;
- h) avere un abbigliamento consono al luogo lavorativo frequentato;
- i) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- j) utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali necessari allo svolgimento dell'attività, comportandosi in modo da non creare danni al patrimonio dell'azienda.
- k) Informare il tutor dell'Ente e scolastico dell'eventuale assenza, ritardo o uscita anticipata, spiegando i motivi e giustificando l'assenza;
- l) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'azienda.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (Polizza n. 2014/00119/00 società Ambiente Scuola Srl) ed al soggetto promotore.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor dell'Ente, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor dell'Ente per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) garantire i Dispositivi di Protezione Individuali e rendere edotti gli allievi del Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 7

In caso di indisciplina, il responsabile dell'impresa si riserva il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno in difetto, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il Tutor suo responsabile e i genitori dell'alunno, senza che ciò comporti alcuna incombenza per l'Ente. Prima della partenza dell'alunno, il responsabile dell'ente dovrà assicurarsi che il preavviso indirizzato al Dirigente Scolastico sia stato ricevuto da quest'ultimo. Se si tratta di un alunno minorenni la decisione di esclusione sarà resa effettiva solo dopo accordo scritto del Dirigente Scolastico o del Tutor suo responsabile.

Art. 8


1. sede dell'attività in alternanza: Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli, presso la vecchia e nuova entrata del presidio Riuniti, il CUP del presidio Morelli e nei punti di accoglienza collocati fuori delle UOC: Medicina – Oncologia – Ostetricia – Neurologia – Cardiologia. Inoltre nei settori di Contabilità e Informatica
2. periodo: dal 04 Novembre 2015 al 29 Aprile 2015;
3. durata e articolazione: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o in orario pomeridiano, da concordare con l'Istituzione Scolastica.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, e dura fino all'espletamento di 100 ore per ogni alunno di esperienza presso il lavoro soggetto ospitante.

Reggio Calabria, 26.10.2015

**Istituto Tecnico Economico
Raffaele Piria di Reggio Calabria**
Legale rappresentante
Prof. Ing. Ugo Neri



Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli
Commissario Straordinario
Dott. Francesco Antonio Benedetto
[Handwritten Signature]
Direttore Generale dell'USR Calabria
Dott. Diego Bouché

Il Dirigente dell'USP di Reggio Calabria
Dott.ssa Mirella Nappa

Il presente documento è composto da n. 5 pagine inclusa la presente.